



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 76 (Codice penale militare di guerra)

Divulgazione di notizie diverse da quelle ufficiali

Chiunque, comunicando con piu' persone riunite o anche separate, da', sulle cose indicate negli articoli 72 e 75, notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il fatto e' commesso con il fine di turbare la pubblica tranquillita' o di danneggiare altrimenti pubblici interessi, la pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 marzo 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	III — Della illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-76-divulgazione-di->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

